

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

COPIA



Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 6	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME

Presenti/Assenti

GNUDI Flaviano	Presente
MANTELLI Mario	Assente
COMBATTENTI Laura	Presente
TOSI Andrea	Presente
GUERRA Paolo	Presente
ROSSI Roberto	Assente
FERRETTI Maurizio	Presente
CARBONE Andrea	Presente
PUJIA Valeria	Presente
QUAGLIA Elisa	Assente
MAZZARELLO Federico	Assente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.Gianni Mogni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GNUDI Flaviano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2021

Parere di regolarita' tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizi oai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni

Il Responsabile di servizio finanziario

F.to Dr.ssa Barbara Torriglia

Parere di regolarita' contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dr.ssa Barbara Torriglia

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.04.2014;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carbonara Scrivia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, in data 01/06/2021 con prot. dal n. 1595 al 1600, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2021;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 153.004,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"* e considerato che detto conguaglio (derivante da un totale di costi del P.E.F. 2020 inferiore al totale dei costi del P.E.F. 2019) è stato considerato nell'elaborazione del PEF 2021;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023. Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2021-2023” nella quale viene deliberato di “dare atto che in merito alla TARI (la cui gestione nel 2021 rimane in capo al Comune) il Piano Finanziario e le relative tariffe, verranno approvati entro il termine nazionale di legge”;

Considerato che limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021 (art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41);

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi 164 e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

con voti favorevoli n. 7, su n. 7 presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, redatto predisposto dal soggetto gestore, Gestione Ambiente S.p.a., e validato dal soggetto incaricato Paragon Business Advisors S.r.l.;
3. Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, con i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
5. di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2021 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: 31 LUGLIO 2021
 - rata 2: 31 OTTOBRE 2021
6. di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL Consigliere
F.to Mantelli Mario

Il Sindaco
F.to GNUDI Flaviano

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianni Moggi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29.06.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Gianni Mogni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

li,

Il Segretario Comunale
Dott.Gianni Mogni

Copia conforme all'originale , per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott. Gianni Mogni
